



**COMUNE DI SANT'AGOSTINO**  
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE  
IL PROCEDIMENTO CONCERNENTE IL RILASCIO  
DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTICOLI 68, 69 E  
80 DEL T.U.L.P.S.  
APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773  
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

## **ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina il procedimento concernente il rilascio delle licenze di esercizio di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. nonché della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S..

## **ARTICOLO 2 RILASCIO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ART. 68 e 69 DEL T.U.L.P.S.**

La licenza di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. per un pubblico spettacolo o trattenimento viene rilasciata dal dirigente del settore comunale competente, dopo la verifica di agibilità del "luogo" da parte della Commissione di Vigilanza, o in seguito alla presentazione della documentazione tecnica, come previsto dalle norme seguenti.

## **ARTICOLO 3 DEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA**

Sono manifestazioni a carattere temporaneo gli spettacoli e i trattenimenti che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e che si esauriscono in un arco di tempo limitato.

Per spettacolo si intende un divertimento in cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (es. cinema, teatro, concerti, sfilate di moda ecc.), mentre per trattenimento si intendono divertimenti in cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.)

## **ARTICOLO 4 COMPITI DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S.**

Come disposto dall'art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001, per l'applicazione dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. sono istituite commissioni di vigilanza, (provinciale e comunale) aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

## **ARTICOLO 5**

### **SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE**

Il pagamento delle spese per il funzionamento della Commissione Comunale è completamente a carico dei soggetti richiedenti le licenze temporanee.

L'importo dei compensi spettanti ai componenti della Commissione è determinato dalla Giunta Comunale e devono essere versati dall'interessato entro la data di rilascio della licenza.

## **ARTICOLO 6**

### **DEFINIZIONE DI "LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO"**

Le presenti norme riguardano la costruzione e l'esercizio dei locali in cui hanno luogo spettacoli e trattenimenti di qualsiasi genere o entità.

Per "locale" si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi. (art. 16 della Circolare del Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16, e Titolo I "Definizioni" del D.M. 19 agosto 1996).

## **ARTICOLO 7**

### **"LOCALI" ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S.**

Sono esclusi dall'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S. e quindi non sono soggetti alle verifiche di agibilità, i locali o le strutture allestite in occasione di manifestazioni temporanee destinate allo svolgimento delle attività sotto elencate.

Tuttavia, ai fini della tutela della pubblica incolumità, qualora dette attività siano esercitate con l'utilizzo di strutture mobili (es. stands e palchi), è fatto obbligo di presentare al Comune la documentazione sotto descritta.

#### **1) Sale giochi.**

La sala giochi è classificata non come "locale di spettacolo" (art. 80 T.U.L.P.S.) bensì come "esercizio pubblico" (art. 86 T.U.L.P.S.) e pertanto non è soggetta all'obbligo dei controlli da parte della Commissione di vigilanza (Circolare del Ministero dell'Interno – Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi, Servizio tecnico centrale - 14 dicembre 1992, n. 22).

Documentazione da presentare dopo il montaggio delle strutture e degli impianti:

- idoneità statica delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati rilasciata, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, dall'impresa installatrice;
- dichiarazione di approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

#### **2) Fiere, mostre ed esposizioni .**

Non sono locali di pubblico spettacolo in quanto non compresi nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 e non sono disciplinate da una norma tecnica di prevenzione incendi specifica per tali locali.

Documentazione da presentare dopo il montaggio delle strutture e degli impianti:

- idoneità statica delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato;

- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati rilasciata, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, dall'impresa installatrice;
- dichiarazione di approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

### **3) Tombole, lotterie e pesche di beneficenza..**

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 430/2001, lo svolgimento di tombole, lotterie e pesche di beneficenza non sono più soggette alle disposizioni del T.U.L.P.S.

#### Documentazione da presentare dopo il montaggio delle strutture e degli impianti:

- idoneità statica delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati rilasciata, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, dall'impresa installatrice;
- dichiarazione di approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Qualora la manifestazione di sorte locale sia inserita nell'ambito di una manifestazione più complessa la stessa dovrà essere verificata.

### **4) Spettacoli e trattenimenti in pubblici esercizi di somministrazione, a condizione che:**

- 1) il locale sia destinato prevalentemente alla somministrazione in genere (pubblico esercizio), e l'attività di intrattenimento sia complementare;
- 2) l'ingresso sia libero e gratuito a prescindere che sia esercitata un'attività di spettacolo o trattenimento da parte di artisti;
- 3) il trattenimento occasionale non comporti l'approntamento di elementi da configurare la trasformazione da pubblico esercizio a pubblico spettacolo.

#### Documentazione da presentare dopo il montaggio delle strutture e degli impianti:

- idoneità statica delle strutture allestite (es. palchi) a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati rilasciata, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, dall'impresa installatrice.
- dichiarazione di approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

### **5) Somministrazione temporanea di alimenti e bevande, a condizione che nel locale o la struttura sia esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione, fatto salvo quanto segue in caso di locali comunicanti:**

- 1) se l'attività di somministrazione si svolge in un "locale" diverso da quello adibito a pubblico spettacolo ed esiste una compartimentazione secondo quanto previsto al punto 2.2.3 lettera d) dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996. la verifica di agibilità viene eseguita esclusivamente ai "locali" destinati al pubblico spettacolo;
- 2) se l'attività di ristorazione si svolge nello stesso locale in cui si effettua l'attività di trattenimento, la verifica di agibilità si effettua all'intero locale.

#### Documentazione da presentare dopo il montaggio delle strutture e degli impianti:

- idoneità statica delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati rilasciata, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, dall'impresa installatrice;
- dichiarazione di approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

**6) Luoghi o spazi all'aperto** quali piazze e aree urbane - intese come luogo pubblico nel quale è possibile l'accesso ad ogni persona (strade, piazze, vie) e quindi non luogo aperto al pubblico (spazio delimitato e circoscritto) in cui l'accesso è subordinato o meno a determinate condizioni (teatri, campi sportivi, ecc.) – utilizzati occasionalmente e privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con l'uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a metri 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico (trattandosi di spazi non delimitati manca una minima struttura destinata ad accogliere il pubblico -Parere del Dipartimento della pubblica sicurezza n. 559/C.25521/13500.A del 14 maggio 1997).

Documentazione da presentare dopo il montaggio delle strutture e degli impianti:

(Titolo IX "Luoghi e spazi all'aperto" del D.M. 19 agosto 1996)

- idoneità statica delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati rilasciata, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, dall'impresa installatrice;
- dichiarazione di approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio

**7) Manifestazioni non di rilevante importanza che prevedono un afflusso di persone non rilevante, effettuate in spazi all'aperto** non delimitati e privi di strutture fisse per l'accoglimento del pubblico, anche con l'uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

Non si considerano strutture fisse per l'accoglimento del pubblico le sedie mobili.

Documentazione da presentare dopo il montaggio delle strutture e degli impianti:

- idoneità statica delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati rilasciata, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, dall'impresa installatrice;
- dichiarazione di approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

**8) Giostre**, quando le stesse non costituiscono un parco divertimenti permanente bensì temporaneo in occasione di sagre o fiere locali.

Documentazione da presentare unitamente alla domanda di licenza di esercizio:

(Titolo VII del D.M. 19 agosto 1996)

- Certificato di collaudo statico con validità annuale delle strutture portanti, apparati meccanici idraulici ed elettrici a firma di tecnico abilitato

Documentazione da presentare dopo il montaggio delle attrazioni:

(Titolo VII del D.M. 19 agosto 1996)

- dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente.

Resta salva la possibilità da parte del Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, di richiedere al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL l'espressione di un parere previo sopralluogo, da effettuarsi conformemente alle direttive dell'Azienda USL, da parte di un Operatore di Vigilanza che utilizzerà un prestampato sottoscritto dal Medico e successivamente inviato all'ufficio comunale competente.

I criteri rientranti nel campo di applicazione del presente articolo si applicano anche in occasione di manifestazioni temporanee, qualora si ravvisi l'opportunità da parte dell'Amministrazione Comunale di autorizzare manifestazioni nell'obiettiva impossibilità di convocare la Commissione (es. tempi troppo ristretti, indisponibilità della Commissione....).

## **ART. 8**

### **LOCALI E IMPIANTI DESTINATI A PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO TEMPORANEO CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 POSTI**

Per i locali e gli impianti destinati a spettacoli o trattenimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, dei geometri o all'albo degli architetti o dei periti industriali, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie vigenti.

Per tali locali o impianti la relazione tecnica sostituisce anche il parere sul progetto di cui alla lettera a) dell'art. 141 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.

#### La relazione tecnica deve contenere in via di massima:

- come premessa, l'indicazione delle leggi e norme tecniche a cui il redattore si è riferito per il suo lavoro;
- descrizione del locale o delle strutture;
- tipo di spettacolo o trattenimento previsto;
- numero degli addetti;
- l'affollamento massimo ed il calcolo di quello consentito secondo le ipotesi di attività;
- i materiali e gli arredi presenti con indicazione della classe di reazione al fuoco;
- i dati sulle vie di esodo;
- il numero di uscite e la loro dimensione;
- la tipologia e quantità dei servizi igienici;
- le caratteristiche sull'aerazione;
- la presenza di impianti a rischio specifico;
- la compartimentazione dai predetti impianti nonché tra il locale stesso ed eventuali ulteriori strutture sovrastanti, sottostanti o contigue,
- i mezzi e le attrezzature di prevenzione e spegnimento incendi;
- il calcolo del carico d'incendio;
- la determinazione della classe e la verifica di resistenza al fuoco, ecc.
- la presenza di strutture mobili quali palchi ecc.
- ecc.

#### e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- elaborato grafico, in scala opportuna, contenente tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza;
- dichiarazione di conformità alla legge n. 46 del 1990, per l'impianto elettrico e per tutti gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza ricadenti nel campo di applicazione alla legge n. 46/90;
- collaudo statico delle strutture portanti (art. 7 L. 5 novembre 1971, n. 1086);
- verifica dei carichi sospesi (controsoffitti, corpi illuminanti ecc.);

**ART. 9**  
**ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO PERIODICAMENTE**

Salvo l'esercizio dei controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Provinciale o Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

In ogni caso il richiedente dovrà presentare la documentazione tecnica già prevista al precedentemente art. 7 accompagnata da dichiarazione che nulla è sostanzialmente variato rispetto all'anno precedente.

**ART. 10**  
**LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEI LAVORI  
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA**

Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

- I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

**ART. 11**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Gli allegati al presente Regolamento rappresentano norme tecniche di indirizzo. Qualora la normativa di riferimento dovesse essere modificata da altra norma statale o regionale, gli allegati stessi potranno essere aggiornati senza modifica alcuna al presente Regolamento.

## ALLEGATI AL REGOLAMENTO

### ALLEGATO N. 1:

"DOCUMENTAZIONE TECNICA" da allegare in 4 copie

#### RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA' .

( esame progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione )

### **1) RELAZIONE TECNICA GENERALE**

#### **La relazione deve:**

- Fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva;
- Se trattasi di Circo deve indicare la presenza, la tipologia ed il numero di eventuali animali presenti durante la manifestazione o nell'area esterna;
- Fornire l'elenco della normativa vigente presa a riferimento della progettazione;
- Rendere conto dell'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono -se in alcun modo rilevanti -, alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché il sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;
- Descrivere l' articolazione planovolumetrica dell' edificio, ove si svolge l' attività, precisando l' altezza antincendio e la quota del piano in cui è localizzata l' attività;
- Relazione dettagliata relativa al microclima presente negli ambienti confinati con particolare riferimento alla estrazione fumi, area fumatori se presente, modalità del ricambio d' aria in funzione del livello di affollamento
- Evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:
  - A) Per l'isolamento: alle caratteristiche degli elementi di separazione compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sotto stanti ( spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, la loro resistenza al fuoco; ecc.);
  - B) Per le vie di esodo: alle caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali ( corridoi, scale, ascensori, montacarichi, passa-vivande, ecc.) con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minore ampiezza;
  - C) Per le strutture: alle caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco; dal punto di vista statico, la relazione dovrà riportare, i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente, con allegata i relativi disegni esecutivi;
  - D) Per i materiali di arredo, di rivestimento e finitura: alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, sedie, tavoli, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

#### **La relazione deve inoltre fornire, con elaborati grafici separati, dettagliate informazioni relative a:**

- ➔ EMERGENZA SANITARIA prevedendo specifico accordo con il Dipartimento di emergenza urgenza della ASL
- ➔ SERVIZI IGIENICI, con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Servizi Antincendi, del 16 febbraio 1951, n. 16 e nel caso



anche con specifici riferimenti a quanto prescritto dalle normative CONI , comprensivo delle prescrizioni di cui alla legge 13/89 e successive modifiche e relativi regolamenti di esecuzione. Relazione relativa agli scarichi fognari.

Indicazione di idonea fornitura di acqua potabile e la presenza di erogatori a zampillo nei bagni ed eventualmente anche in altre zone di sosta.

- IMPIANTI DI VENTILAZIONE: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora di tali ricambi, il tipo di canalizzazione e la rispettiva classe di reazione al fuoco, nonché la presenza di eventuali serrande tagliafuoco. Per i locali muniti di impianto di condizionamento dovrà essere fornita, in aggiunta alle precedenti informazioni, le indicazioni richieste nello specifico allegato ( allegato 1) .
- IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, per i quali dovranno essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, le loro dimensioni geometriche, la natura dei materiali, le portate, nonché il numero e la posizione delle serrande tagliafuoco. Dovranno inoltre, essere indicati, conformemente ai regolamenti locali di igiene, i percorsi e lo sbocco dei camini e delle cappe di espulsione in generale.
- IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI, dei quali dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche ed idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei nappi o delle testine di erogazione. Quanto al tipo di approvvigionamento, se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacità in metri cubi, nonché le caratteristiche della pompa o dell' elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l' alimentazione elettrica. Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole categorie.
- AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO ( depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni, cabine elettriche, cucine alimentate a gas metano/gpl, ecc.): per i relativi locali dovranno essere precisati: 1 'ubicazione, l' accesso, le caratteristiche geometriche, le caratteristiche delle strutture di delimitazione e di compartimentazione con gli ambienti adiacenti (materiali, spessore e resistenze al fuoco ), le distanze interne, le caratteristiche geometriche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura. Dovranno essere dettagliate le modalità di separazione di dette aree da quelle dove è previsto l'accesso del pubblico.

**Dovranno inoltre essere specificati:**

- A) Per le centrali di produzione calore: la potenzialità termica di ciascuna caldaia e la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile;
- B) Per quelle alimentate a gas metano (comprese i piani di cottura delle cucine ), la descrizione del percorso della rete di adduzione, le protezioni adottate per gli attraversamenti interni, la posizione del misuratore e le caratteristiche dell' armadietto di contenimento e di protezione;
- C) Per quelle alimentate a combustibile liquido, il tipo di combustibile, la posizione, la quota di interrimento e la capacità geometrica dei serbatoi; l' altezza della soglia nel vano di accesso per la realizzazione del bacino di contenimento;
- D) Classificazione ed estensione delle zone AD.

- IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA (fumo ed incendio), con indicazione del numero e posizione delle testine di rivelazione e delle caratteristiche dell'impianto di segnalazione.
- CALCOLO PRESENZE, la relazione tecnica dovrà in ogni caso essere comprensiva di una calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza e di igiene ( calcolo d' affollamento massimo ipotizzabile in relazione alla superficie netta disponibile del locale pari a 1,20 persone a mq e calcolo della capacità di deflusso pari alle uscite di sicurezza presenti).

- CALCOLO STATICO, per la parte statica dell'edificio dovrà essere indicato il carico massimo sopportabile dai solai di tutti gli ambienti ricevuti il pubblico, nonché delle strutture verticali e orizzontali (copertura) nonché dei carichi sospesi (controsoffitti, rivestimenti, pareti mobili, lampadari, ecc. ).
- VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO. Documentazione di impatto acustico redatto ai sensi dell' art.12 della legge regionale 89/98 secondo i criteri di cui alla D.G.R.T. 788/99 con modalità ivi previste sottoscritte da tecnico competente ai sensi dell' art. 8 Legge 447/95 nelle modalità di cui all'art. 4 Legge 15/68.
- SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Si ricorda che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici e/o aree ivi compresi quelle destinate a pubblico spettacolo, ovvero alla loro ristrutturazione, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 9.1.1989, n.13 e D.M. 14.6.1989,n.236, legge 5.2.1992, n 104, D.P.R.n.503/1996.
- Per quanto attiene nuove strutture o ampliamenti dovrà essere rispettato il DPCM 5.12.1997, relativo alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e presentata relazione specifica.

## **2) ELABORATI GRAFICI:**

Gli elaborati grafici devono riportare la simbologia prevista dal D.M.30.11.1983 essere quotati, datati e firmati dal professionista abilitato che gli ha redatti e visti dal legale rappresentante dell'attività, dovranno comprendere:

- A) Planimetria rappresentante:
- L' area interessata dall'attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica;
  - Le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame;
  - La presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo ( elettrodotti, ferrovie, gasdotti, deposito di materiali combustibili, liquidi o gassosi infiammabili ecc. ), con l' indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo.
- B) Planimetria quotata rappresentante l'area occupata dall'attività, con indicazione delle destinazioni dei locali o degli edifici sovrastanti e sottostanti, a confine o prossimi (attività commerciali, artigianali, industriali, attività aperte al pubblico, a rischio specifico, cabine di trasformazione dell' energia elettrica, di riduzione o misurazione del gas, depositi di materiali combustibili, di liquidi infiammabili od esplosivi).
- C) Sezioni quotate trasversali e longitudinali in scala 1 :500, che evidenzino, per un'area comprendente l' attività e la zona circostante, il profilo dei corpi di fabbrica e degli edifici circostanti, con l' indicazione delle loro destinazioni e distanze dall' attività in esame.
- La localizzazione dei punti di erogazione dell' acqua potabile;
  - La localizzazione dei punti di raccolta rifiuti;
  - La localizzazione degli eventuali punti di ristoro, necessari comunque per le manifestazioni che prevedano presenza di pubblico per alcune ore.

N.B.:

Gli elaborati di cui sopra dovranno consentire una rapida individuazione dell'attività e del suo isolamento rispetto ad edifici circostanti, la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso, anche sanitario, la possibilità di evacuazione del pubblico verso "luoghi sicuri", nonché i possibili rischi per il locale di pubblico spettacolo derivanti da attività contigue.

- D) Piante, sezioni, prospetti in scala 1 : 100 degli interni, che consentano di rilevare la destinazione di uso dei singoli locali, le loro dimensioni e superfici, compresi i locali di servizio (spogliatoi, ripostigli, antibagni, bagni con relativi scarichi,) le condotte e i sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dei liquami con indicazione anche dei pozzetti di raccolta e degli sfiati. Una planimetria, preferibilmente in scala 1 :50, dovrà indicare in dettaglio, per le sale destinate al pubblico, la disposizione degli arredi, dei sedili, delle poltrone, dei rivestimenti, la distanza tra le file, la larghezza dei corridoi nei punti di minore ampiezza, il numero totale dei posti, il numero di file e di posti di ciascun settore.  
Le sezioni dovranno indicare l' altezza in gronda dell'edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonché l' altezza libera di ciascun piano.

**Dalle tavole allegate dovrà essere agevolmente rilevabile:**

- ➔ -l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione ( orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e la loro resistenza al fuoco "REI" .
- ➔ -le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale costituente, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipánico per l' apertura a spinta;
- ➔ -l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale antincendio -indicando il numero delle rampe, dei gradini con l' alzata e la pedata, delle uscite di sicurezza, dei corridoi e del percorso per i portatori di handicap, con l' indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza "moduli";
- ➔ -le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei "luoghi sicuri" (terrazze, cortili giardini ecc.;
- ➔ -la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore;
- ➔ -la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;
- ➔ -la localizzazione e la capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;
- ➔ -la localizzazione degli elementi degli impianti di rivelazione e di allarme incendi;
- ➔ -la posizione dei punti luce di emergenza;
- ➔ -la posizione della segnaletica di sicurezza;
- ➔ -la posizione dell'interruttore generale di corrente e dello sgancio generale;

**Per l'impiantistica dovrà essere reso evidente:**

- ➔ -il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;
- ➔ -la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;
- ➔ -il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;

- -la posizione dei serbatoi fuori terra od interrati (per questi ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore);
- Pianta e sezione, in scala 1 :50, dei locali ed impianti a rischio specifico ( depositi di liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, cabine elettriche, sale motori, gruppi soccorritori, cucine ecc.):
- -l' altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione d' ingombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e caratteristiche geometriche delle aperture di aerazione;
- -le caratteristiche delle strutture verticali od orizzontali, spessore e resistenza fuoco;
- -le caratteristiche degli elementi di chiusura ( dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi di chiusura o autochiusura, presenza di maniglioni antipánico per l'apertura a spinta).

N.B.:

I progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adeguamento alle norme prevedono:

- 1) variazione di altezza, di superficie o di volume;
- 2) modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione;
- 3) modifiche distributive o di destinazione;
- 4) sostituzione di materiale di arredo e/o rivestimento;

devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato sovrapposto in "giallo-rosso".

### 3) PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la legge 1.3.1968, n 186 e la vigente guida CEI 0- fasc. 245 9G .

**-In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici:**

- -Non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- -Non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi  
comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d 'uso dei singoli locali;
- -Devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori esercizio dell' intero sistema ( utenza );
- -Devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizione "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione degli incendi;
- e) ascensori antincendio.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere atte stata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n 46, e successivi regolamenti di applicazione.

#### Impianti elettrici di sicurezza

L' alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ( -0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media ( -1,5 s) per impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere del tipo automatico e tale da consentire la ricarica entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto in:

- 1) rivelazione e allarme -30 minuti;
- 2) illuminazione antincendio -1 ora;
- 3) impianti idrici antincendio -1 ora;

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti ( circolare del M.I. 31 /78).

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purchè assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

#### Quadri elettrici generali

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

Devono essere prodotti :

- schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unificare );
- schemi dei quadri elettrici;
- disegno planimetrico indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettrici, l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture.

La documentazione dovrà essere tale da consentire un'adeguata valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.

**In particolare, la documentazione di progetto da presentare, in conformità alla citata guida CEI, dovrà comprendere:**

- relazione descrittiva, conforme all'art. 2.2.1 della guida CEI 0-2. In particolare, dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica:
- la classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- la modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti, con specifico riferimento al potere di interruzione dei dispositivi di interruzione, al coordinamento della corrente nominale degli stessi con le portate dei conduttori nelle relative condizioni di posa, al coordinamento dell'energia passante degli stessi con le sezioni e le caratteristiche dei conduttori;
- i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi ( compartimentazione) e alla emissione di gas tossici;
- i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- le caratteristiche degli impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, ecc. ), con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc. .
- schemi elettrici. In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:
- schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare ), conforme all'art. 2.2.2 della guida CEI 0-2; .

- disegno planimetrico, di norma in scala 1 :50, indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettriche ( quali quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese) e il percorso delle condutture, conformi all'art. 2.2.11 della guida CEI 0-2;
- disegno planimetrico, di norma in scala 1 :50, indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture;
- schemi dei quadri elettrici, conformi all'art. 2.2.10 della guida CEI 0-2.
- tabelle e calcoli dimensionali. In particolare sono richieste, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:
  - tabelle delle potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti, conformi all'art. 2.4 della guida CEI 0-2;
  - tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni, conformi all'art. 2.2.5 della guida CEI 0-2;
  - elenco dei componenti elettrici e delle condutture elettriche, conformi agli artt. 2.2.6 e 2.2.7 della guida CEI 0-2, con le relative specifiche tecniche conformi all'art. 2.2.8 della guida CEI 0-2;
  - disegni illustranti le caratteristiche dell'impianto ed elaborati descrittivi e grafici di definizione delle modalità di installazione dell'impianto elettrico, conformi all'art. 2.2.12 della guida CEI 0-2.

In caso di modifica o ampliamenti di impianti elettrici preesistenti, la cui documentazione di progetto fosse già stata presentata alla C.P .V .L.P .S., dovrà essere fornita la documentazione di progetto sopraindicata limitatamente agli interventi effettuati. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, dovranno essere ben evidenziati le modifiche e gli ampliamenti effettuati (in particolare, le modifiche e gli ampliamenti dovranno poter essere individuati anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto elettrico, sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi) .

Infine dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente.

### **Sistema di allarme**

I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.

#### Impianto di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi

In tutti i locali dell'attività deve essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. Gli impianti devono essere realizzati a regola d' arte secondo le norme UNI 9795.

#### Segnaletica di sicurezza

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, di cui al DPR 8.6.1982, n 524 nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.

**In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza.**

In particolare la cartellonistica deve indicare:

- -le porte delle uscite di sicurezza;
- -i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- -l 'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.

Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.

## RICHIESTA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA'

( richiesta di sopralluogo a fine lavori)

Alla richiesta dovranno essere allegati:

**1) Una planimetria**, da produrre in due copie, indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con 1 'indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo, delle uscite comprese quelle di sicurezza. Verificata l' agibilità, una copia della planimetria verrà restituita al richiedente con il timbro del Comune e firma, per l' approvazione, dei componenti della Commissione (tale copia dovrà essere conservata ed esibita in occasione di future verifiche e/o autorizzazioni automatiche ).

### **2) Impianti elettrici: collaudi**

- ➔ -Verbale di collaudo dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze.
- ➔ -Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (mod.A) alla ASL o all'ISPESL.
- ➔ -Copia della denuncia per verifiche di installazioni elettriche in luoghi pericolosi alla ASL.
- ➔ -Copia della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore abilitato ai sensi della legge 46/90 nell'ambito delle proprie competenze.

Si ricorda che il codice deontologico richiede che il collaudo debba essere effettuato da tecnici che non abbiano collaborato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione e manutenzione degli impianti.

Pertanto, il professionista incaricato del collaudo dovrà dichiarare esplicitamente nel verbale di collaudo di non aver partecipato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, direzione dei lavori ecc. dell'impianto oggetto del collaudo.

### **3) Verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi**

- ➔ -Verbali di collaudo, redatti da tecnico abilitato, dell'intero edificio o impianto sportivo con particolare riferimento ai diversi elementi strutturali (solai, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri farro, scale, parapetti, controsoffitti, lampadari ecc.)
- ➔ I valori dei relativi carichi e sovraccarichi, compresi quelli sospesi, dovranno risultare conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

**Per attività esistenti, dovrà essere prodotto un aggiornato certificato di idoneità statica rilasciato da professionista abilitato.**

**4 certificazioni** (rilasciate da Enti, laboratori, professionisti autorizzati).

- ➔ Certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di separazione e di compartimentazione, ( su apposito modello );
- ➔ Certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento e dichiarazione della loro messa in opera redatta su apposito modello;
- ➔ Calcolo del carico d'incendio e determinazione della classe dell'edificio;
- ➔ Calcolo di verifica della capacità di deflusso;
- ➔ Collaudo impianto di condizionamento;
- ➔ Verbale di prova a pressione dei serbatoi;
- ➔ Verbale di collaudo degli impianti di distribuzione gas;
- ➔ Certificazioni di omologazione delle apparecchiature di sicurezza;
- ➔ Verbale di prova di funzionamento e di collaudo dei presidi antincendio ( su apposito modello );

- ➔ Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad attuare le disposizioni di cui al titolo XVIII (gestione della sicurezza) prevista dal D.M. 19.8.1996;
- ➔ Dichiarazione da parte del gestore, con cui si garantisce durante il trattenimento e/o spettacolo, la presenza di idoneo personale (elenco nominativo), per i primi e più urgenti interventi in caso d'incendio come stabilito dal D.M. 22.2.1996, n 261, art. 4 comma 5 e art. 8 commi 2,3,e 4;
- ➔ Copia del piano di sicurezza antincendio adeguato alle dimensioni ed alle caratteristiche del locale e/o attività, contenente tutte le misure predisposte dal titolare per una corretta gestione della sicurezza antincendio, ivi comprese le disposizioni comportamentali impartite agli addetti da osservarsi in caso di emergenza;
- ➔ Dichiarazione a firma di tecnico abilitato (legge 818/84) che l'attività risulta conforme al D.M. 19.8.1996 ed alla circolare del Ministero dell'Interno del 15.2.1951, n 16;
- ➔ Certificazione e/o attestazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dalla quale risulti che il personale addetto ai primi e più urgenti interventi in caso di incendio, è idoneo ad espletare tale servizio, come stabilito dall'art. 4 punto 5 ultimo comma del D.M. 22.02.1996.
- ➔ Relazione di impatto acustico. Nel caso di attività che si prevede possa produrre valori di emissione sonora superiore ai limiti, la relazione deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare l'emissione sonore causate dall'attività o dagli impianti.
- ➔ Relazione sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo ai sensi del D.P.C.M.215/99.
- ➔ Nel caso di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentato:
  - modello di autocertificazione dei requisiti igienico sanitari;
  - dichiarazione di inizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

## NORMATIVA ANTINCENDIO

- ➔ Circolare del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951, n 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ➔ Circolare del Ministero dell'Interno del 14 settembre 1961 "norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco degli elementi strutturali degli edifici"
- ➔ Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 " Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione; costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"
- ➔ Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996 " Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"
- ➔ Decreto del Ministero dell'Interno 26 giugno 1984 "classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi"
- ➔ Decreto del Ministero dell'Interno del 30 novembre 1983 "termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi"
- ➔ Decreto 20 maggio 1992, n 569 "regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizione e mostre"
- ➔ Decreto 30 giugno 1995, n 418 "regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi"
- ➔ Decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1996, n 261 "regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento"
- ➔ Decreto 14 dicembre 1993 "norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazioni di porte ed altri elementi di chiusura"



- D.M. del 6 marzo 1992 "norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi"
- Norme UNI-VV.F. RELATIVE A COMPONENTI DI IMPIANTI (9485-9486-9487-9488-9491)
- Norme UNI-VV.F. RELATIVE A IMPIANTI (9489-9490-9494-9495)

## Allegato 1- Scheda sanitaria per impianti di climatizzazione/condizionamento

Per la valutazione degli impianti di climatizzazione/condizionamento d'aria è necessario specificare i seguenti punti:

- 1) Locali in cui è prevista la aerazione meccanica con documentazione planimetrica dell'impianto indicante i canali di distribuzione dell'aria e canali di ripresa ed espulsione.
- 2) Collocazione della presa d'aria dell'impianto con particolare riguardo a: distanza da fonti di inquinamento, quali strade con particolare traffico, camini, altezza dal piano di campagna, ecc.
- 3) Tipologia dell'impianto: a tutta aria, a tutta acqua, mista aria ed acqua ad espansione diretta. Specificare i quantitativi di aria esterna e la quantità di aria riciclata.
- 4) Descrizione del dimensionamento dell'impianto in funzione della volumetria dei locali, dei carichi interni presenti nei locali da esso asserviti, e numero dei ricambi aria/ora, specificando l'attività svolta nei singoli locali e il numero delle persone presenti.
- 5) tipologia dei filtri utilizzati, loro collocazione e periodicità della manutenzione
- 6) Umidificazione e deumidificazione: tipologia, periodicità e modalità dei controlli, qualità dell'acqua di utilizzo e sanificazione della rete di approvvigionamento e dei sistemi di umidificazione , in base anche alla tipologia del sistema di umidificazione.
- 7) Specificazione delle caratteristiche termoigrometriche degli ambienti climatizzati/condizionati relativamente ai parametri temperatura, umidità relativa e velocità al di sotto dei due metri, in relazione alla stagione..
- 8) Presenza ed eventuale collocazione di sistemi di rilevazione delle caratteristiche termo-igrometriche degli ambienti
- 9) Presenza di zone filtro nei punti di passaggio tra locali condizionati, per soddisfare particolari lavorazioni ed i restanti vani. Specificare inoltre le caratteristiche di questi locali in ragione dei gradienti di temperatura ed umidità relativa presenti.
- 10) Livelli di rumore prodotti dalle macchine rilevabili all'esterno ed all'interno dei locali. Orari di funzionamento delle macchine (continuo, diurno, ecc.).
- 11) Presenza di fan-coil e U.T.d.. con programma di manutenzione periodica .
- 12) Presenza di cicli di lavorazione polverosi e sistemi di abbattimento di polveri eventualmente presenti.

## ALLEGATO N. 2:

### LIMITAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO PER AREE FIERISTICHE-MOSTRE-ESPOSIZIONI

- A) Tutti i materiali di allestimento devono essere incombustibili, autoestinguenti o ignifughi all'origine.  
L'espositore si impegna ad eseguire lo stand espositivo ed ad esporre materiali combustibili per un carico d'incendio complessivo non superiore a 50 Kg/mq.
- B) I materiali combustibili inerenti la struttura e finitura del box espositivo, dovranno appartenere Alla classe non superiore a 1", o essere trattati con materiali idonei a portare gli stessi alla classe suddetta (ignifuganti provvisti di certificato di omologazione rilasciato dai laboratori autorizzati). Quanto richiesto dovrà essere comprovato da specifico certificato, rilasciato dalla Ditta competente, con data retroattiva non superiore a mesi 6 e con documento di identificazione.
- C) Ogni stand, in relazione alle norme di sicurezza vigenti, dovrà essere munito di interruttore magnetotermico differenziale, adeguato alla potenza richiesta. L'impianto elettrico, all'interno dello stand, dovrà essere autoestinguente ed eseguito a norma della legge 186/68 e alle norme C.E.I..Il tutto comprovato da apposita certificazione rilasciata da tecnico abilitato e/o Dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90.
- D) E' vietata la detenzione ed il deposito di materiali e liquidi infiammabili e/o tossici ed accumulare materiale combustibile.
- E) Ogni stand deve osservare il divieto di fumare, di usare fiamme libere, resistenze elettriche in vista, stufe elettriche o ad altra alimentazione; tali divieti devono essere resi noti con idonea cartellonistica di sicurezza prevista dal D.P.R. 524/82 2 dal D.Lgs: 493/96, opportunamente installati.
- F) E' vietata la detenzione ed il deposito di gas compressi e/o liquefatti in bombole o in altri contenitori.
- G) All'interno dell'area fieristica è fatto divieto di sosta a qualsiasi tipo di autoveicolo; è assolutamente vietato l'accesso ai veicoli alimentati a gas metano o gas propano liquido (gpl) anche durante la fase di carico e scarico delle merci.
- H) Ogni stand deve avere in dotazione almeno un mezzo mobile di estinzione incendi compatibili con le sostanze presenti, gli estintori devono essere del tipo omologato e di idonea classe estinguente.
- I) Deve essere prodotta dichiarazione di corretto montaggio delle strutture dello stand e degli eventuali carichi sospesi.
- L) E' esplicitamente vietato introdurre nel recinto dell'area fieristica materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericolose, anche se contenute in taniche, bombolette etc., come è pure vietato accendere fuochi sia con materiale combustibile e/o liquidi o gas infiammabili.
- M) E' passivamente vietato, specialmente durante l'orario di apertura al pubblico, circolare a scopo dimostrativo o ad altri fini, all'interno dell'area fieristica con autoveicoli, moto ed altri mezzi, così com'è vietato azionare, nei locali interni della fiera durante la manifestazione, motori a scoppio o di altro genere.
- N) L'espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi e degli infortuni ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti della manifestazione.

### ALLEGATO N. 3:

#### LIMITAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO PER I CIRCHI

- 1) Eseguire giornalmente rigoroso controllo delle giunzioni dei cavi elettrici in modo da garantire la perfetta conducibilità dei conduttori ed il completo isolamento.
- 2) Sia sempre tenuto in efficienza l'impianto di illuminazione sussidiaria di sicurezza specialmente per le vie di emergenza.
- 3) Sia provveduto alla messa a terra di tutti gli impianti, attrezzature e macchine e detto impianto di terra dovrà essere coordinato con idonei dispositivi differenziali.
- 4) Durante lo spettacolo i quadri elettrici di alimentazione ed il gruppo elettrogeno dovranno essere costantemente presidiati da personale idoneo.
- 5) I cavi posti sul terreno dovranno essere opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici.
- 6) Siano sempre tenuti sgombri i corridoi e le vie delle uscite di sicurezza.
- 7) Sia provveduto giornalmente alla rimozione delle lettiere degli animali e di qualsiasi altro rifiuto.
- 8) Siano attuate tutte le misure precauzionali a tutela della incolumità del pubblico, specie durante l'esibizione degli animali compresi quelli feroci e degli acrobati.
- 9) Sia provveduto ad un servizio di pronto soccorso medico - infermieristico durante tutti gli spettacoli.
- 10) Prima di ogni spettacolo assicurarsi, con appositi controlli, della continuità e sicurezza del tunnel di collegamento tra la gabbia degli animali feroci e la gabbia di protezione da installarsi nella pista, la quale dovrà avere la rete di protezione di sicurezza giornalmente revisionata.
- 11) Predisporre sempre la rete di sicurezza per gli esercizi acrobatici a grande altezza allo scopo di rendere innocua ogni eventuale caduta.
- 12) Adottare, in caso di forte vento o caduta neve, le misure di sicurezza prescritte nel certificato di collaudo statico.
- 13) Sia provveduto giornalmente alla revisione di tutto l'impianto delle tribune, sostituendo quelle tavole che risultino di insufficiente spessore, deteriorate o comunque logore dall'uso.
- 14) Disporre un idoneo servizio di vigilanza antincendio, ai sensi del D.M. 22/2/1996, n° 261) e di soccorso con almeno n° 4 addetti debitamente attrezzati con materiale mobile di estinzione (estintori, coperte termo-riflettenti, secchi di sabbia, manichette, lancia di erogazione ed idoneo equipaggiamento antinfortunistico ai sensi del D.P.R. 547/55 e della legge 626/94.
- 15) Divieto di utilizzare gas combustibili e/o infiammabili compressi e/o liquefatti in bombole durante gli spettacoli, così come è fatto divieto di utilizzare materiale classificato esplosivo compresi giochi pirotecnici, tossici e nocivi.
- 16) Tutti i materiali combustibili e infiammabili, nonché generatori di corrente e/o calore, devono essere ubicati ad una distanza di almeno 10 metri dalle tensostrutture ed opportunamente transennati in modo da impedire l'accesso ai non addetti ai lavori.
- 17) Divieto di fumare ed usare fiamme libere all'interno delle tensostrutture.
- 18) Predisporre un piano di sicurezza sia antincendio che antinfortunistico adeguato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'attività.

## ALLEGATO N. 4:

### LIMITAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- 1) Limitare il numero di persone complessivamente presenti in modo da non superare la capienza indicata nel verbale.
- 2) Le vie di accesso e di esodo ed i relativi spazi esterni siano tenuti costantemente sgombri e liberi da qualsivoglia materiale o impedimento.
- 3) Mantenere attuata la segnaletica di sicurezza in conformità a quanto previsto dal DPR 524/82 e dal D.Lgs. 14/8/1996, n° 493.
- 4) Controllare la perfetta efficienza delle uscite di sicurezza e degli impianti di illuminazione di emergenza prima di ogni apertura al pubblico.
- 5) Mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza antincendio ed annotate sul registro ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 37/98.
- 6) Divieto di utilizzare o detenere gas combustibili e/o infiammabili compressi e/o liquefatti in bombole od altri contenitori.
- 7) I locali indicati come "deposito" siano mantenuti sgombri da qualsivoglia materiale combustibile, infiammabile, tossico o nocivo, e mantenuti chiusi all'accesso del pubblico.
- 8) Le installazioni elettriche devono essere sottoposte alle verifiche periodiche previste dalla legge ed annotate a cura del personale autorizzato, sull'apposito registro.
- 9) Non dovranno essere posti festoni od addobbi di materiale facilmente combustibile, rimanendo proibito di mascherare od ostruire le uscite, la segnaletica e le lampade di emergenza.
- 10) Non devono esserci conduttori elettrici volanti od appoggiati sul pavimento.
- 11) I materiali di rivestimento e di arredo dovranno essere mantenuti in modo da rispettare costantemente le condizioni di posa in opera stabilite dagli estremi di omologazione, in particolare dovranno essere immediatamente sostituiti gli elementi deteriorati o danneggiati nell'uso (poltroncine, divani, sedie, rivestimenti, moquette, etc.).
- 12) durante la manifestazione dovrà essere assicurato un servizio di vigilanza antincendio in conformità a quanto stabilito dal D.M. 22/2/21996, n° 261.
- 13) Non dovrà essere modificata in alcun modo la situazione del locale e/o manifestazione. Ove si intenda per il futuro utilizzare il locale e/o l'area per scopi diversi da quelli indicati nella licenza di esercizio dovrà prodursi, per la preventiva autorizzazione da parte della Commissione di Vigilanza, la relativa documentazione tecnica che descriva compiutamente le caratteristiche dei luoghi così modificati, gli impianti, gli eventuali arredi e/o addobbi, le specifiche misure di sicurezza vigenti e quant'altro occorra per una informazione completa ed obbiettiva sotto lo specifico profilo della sicurezza.
- 14) Divieto di utilizzare fiamme libere, resistenze elettriche a vista, giochi pirotecnici, sostanze classificate esplosive, nocive e tossiche, divieto di fumare in tutti gli ambienti stabiliti.
- 15) Deve essere assicurato il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi in osservanza al D.P.C.M. 1/3/1991.
- 16) Divieto di sosta e transito di autoveicoli all'interno dell'area dell'attività.

# INDICE

**ART. 1**

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

**ART. 2**

DEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

**ART. 3**

RILASCIO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 68 E 69 DEL T.U.L.P.S.

**ART. 4**

COMPITI DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S.

**ART. 5**

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE

**ART. 6**

DEFINIZIONE DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

**Art. 7**

LOCALI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S.

**Art. 8**

LOCALI E IMPAINTI DESTINATI A PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 POSTI

**Art. 9**

ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO PERIODICAMENTE

**Art. 10**

LOCALI E IMPIANTI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

**ART. 11**

DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO N. 1

ALLEGATO N. 2

ALLEGATO N. 3

ALLEGATO N. 4